

406

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
17 DIC 1974		
Cat. _____	Classe _____	Fasc. _____
Prot. N. 4670		

DISEGNO DI LEGGE

" DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE AI COMUNI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DICHIARATE DI INTERESSE COMUNALE EXTRA URBANE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 1974 N° 21."

La 1ª Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 16-12-74 vista la richiesta del Presidente della 5ª Commissione Consiliare, visto l'art. 19 del Regolamento del Consiglio Regionale, ha espresso parere favorevole sull'2 presente disegno di legge proposta di legge e sulle variazioni di bilancio in esso contenute.

IL PRESIDENTE DELLA 1ª COMMISSIONE

Relatore: Avv. Enzo Sorice

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Ufficio di coordinamento delle Commissioni

Si trasmette alla Segreteria del Consiglio per i provvedimenti di competenza.

12 7 NOV. 1974

Ufficio Commissioni



Onorevole Presidente,
Collegli Consiglieri,

L'art. 5 della legge regionale 4 luglio 1974 n. 21, che detta norme in materia di viabilità minore, testualmente recita:

" Con legge regionale verrà determinato il contributo annuo da corrispondere ai Comuni per la manutenzione ordinaria delle strade dichiarate di interesse - comunale extra urbane - dall'art. 1 della presente legge.

Con la stessa legge regionale saranno stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione e l'erogazione del suddetto contributo per la sistemazione, la manutenzione e l'adeguamento delle strade medesime, tenuto conto dell'effettivo costo degli interventi in relazione alle caratteristiche della strada ed alla morfologia del territorio.

In ogni caso il contributo di cui ai precedenti commi non potrà superare il 70% della spesa necessaria."

Il disegno di legge al quale la presente relazione si riferisce, adempie le prescrizioni contenute nella norma sopra indicata.

Più precisamente:

- L'art. 1 determina la misura del contributo annuo spettante ai Comuni.

Tale contributo è stato differenziato nella sua entità a seconda che trattisi di strade di pianura o ricadenti nel territorio di Comuni che fanno parte di Comunità montane. Per le prime (strade di pianura), si è tenuto poi conto della maggiore spesa occorrente per quelle di mag-

giore larghezza che, in sostanza, sono le più importanti e le più trafficate.

La misura del contributo è stata contenuta al livello del minimo indispensabile in relazione agli attuali costi dei materiali e nella mano d'opera, anche allo scopo di evitare che il contributo annuo risultasse superiore a quello corrisposto alle Amm/ni provinciali ai sensi della legge statale n° 1014 (L. 300.000/Km).

- L'art. 2 fissa la decorrenza del contributo e le modalità per la corresponsione dello stesso.

Si è voluto evitare un rigido controllo sui Comuni per quanto concerne l'accertamento che ogni strada venisse sottoposta ad intervento manutentorio annuale.

Ciò anche allo scopo di consentire ai Comuni stessi di predisporre piani di intervento organici per una graduale, ma completa manutenzione della rete stradale di interesse comunale extra-urbana.

- L' articolo 3 chiarisce l'ammontare del contributo previsto dall'art. 4 della legge n. 21/1974 per la sistemazione straordinaria delle strade in argomento e le modalità per la concessione ed erogazione dello stesso.
- L'art. 4 prevede invece la formazione di un catasto aggiornato delle strade di interesse comunale extra-urbane.
- L'art. 5 contiene norme di natura finanziaria.

Il fabbisogno per le finalità di cui all'art. 1 del disegno di legge è stato determinato nella ipotesi molto restrittiva che la legge regionale n° 21/1974 trovi applicazione so-

lo per complessivi 5000/6000 Km. di strade, che rappresentano all'incirca un quinto dell'attuale consistenza di strade vicinali.

Il fabbisogno per le finalità di cui all'art. 3 del disegno di legge è stato anch'esso fissato molto restrittivamente, considerando la necessità di sistemare e ristrutturare in un quinquennio (un miliardo all'anno) soltanto le strade di interesse comunale extra-urbane più importanti per la collettività.

Art. 1

Il contributo annuo spettante ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 4 luglio '74 n°21, per la manutenzione ordinaria delle strade dichiarate di interesse comunale extra-urbane di cui all'art. 1 della stessa legge è fissato nella misura di L. 200.000 per chilometro, elevata a L. 250.000 per chilometro nel caso di strade aventi larghezza media, misurata dai cigli esterni delle banchine, maggiore di m. 5,00, ovvero nel caso di strade che ricadono nel territorio di Comuni facenti parte di Comunità montane.

Tale contributo non potrà comunque superare il 70% della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 2

Il contributo di cui al precedente art. 1 decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo con riferimento alla data del provvedimento di classificazione emanato dal Presidente della Giunta Regionale.

Esso verrà erogato di norma in unica soluzione, sulla base del consuntivo delle spese sostenute nel corso dell'anno solare e della deliberazione del Consiglio Comunale che liquida le spese stesse.

E' ammessa tuttavia la corresponsione durante l'anno solare di acconti sul contributo spettante, entro i limiti del 70% delle spese frattanto sostenute, debitamente documentate e liquidate.

Art. 5

In aggiunta ai contributi previsti dall'art. 1 della presente legge, possono essere concessi contributi sino al 70% della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione generale e l'adeguamento, anche con varianti, rettifiche ed ammodernamenti, delle strade dichiarate di interesse comunale extra-urbane di cui all'art. 4 della legge regionale 4 luglio 1974 n°21.

La concessione dei contributi di cui al precedente comma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative, a tutti gli effetti di legge.

Le deliberazioni degli enti locali di approvazione dei progetti previsti dalla presente legge sono esecutive ai sensi dell'art. 130 della Costituzione. Sui progetti non è richiesto alcun parere nè ulteriore approvazione da parte della Regione e dei suoi uffici.

Art. 4

I contributi di cui al precedente articolo sono erogati su richiesta motivata delle Amministrazioni interessate, con decreto del Presidente della Regione, in esecuzione di deliberazione della Giunta adottata nei limiti dell'apposito stanziamento previsto dal bilancio.

Art. 5

I Comuni e gli Uffici provinciali del Genio Civile sono tenuti a compilare ed aggiornare, annualmente, appositi elenchi descrittivi delle strade dichiarate di interesse comunale extra-urbane ai sensi della legge regionale 4 luglio 1974 N° 21.

In tali elenchi devono figurare anche gli estremi del provvedimento regionale di nuova classificazione.

Art. 6

Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto all'art. 1 della presente legge si farà fronte mediante l'introduzione nel bilancio della Regione per l'esercizio 1975 e per quelli successivi, di apposito capitolo " Contributi per la manutenzione ordinaria delle strade dichiarate di interesse comunale extra-urbane" con una spesa annua di L. 1.200.000.000=.

Per le finalità di cui all'art. 3 della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di L. 5.000.000.000= ripartite in parti uguali negli esercizi finanziari dal 1976 al 1980, con l'introduzione nel bilancio della Regione di apposito capitolo " Contributi per la sistemazione generale e l'adeguamento delle strade dichiarate di interesse comunale extra-urbane".

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.